

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-3699 del 19/07/2023
Oggetto	Procedimento MOPPA1699 (ex 706/S e 994/S). SALUMIFICI GRANTERRE S.P.A. Rinnovo della concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di MODENA (MO) per uso industriale. Regolamento Regionale 41/2001 artt. 19 e 27.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-3634 del 10/07/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno diciannove LUGLIO 2023 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Servizio autorizzazioni e concessioni Sede di Modena

Oggetto: Procedimento MOPPA1699 (ex 706/S e 994/S). SALUMIFICI GRANTERRE S.P.A. Rinnovo della concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di MODENA (MO) per uso industriale. Regolamento Regionale 41/2001 artt. 19 e 27.

La Dirigente

Richiamata la determinazione regionale n. 1579 del 16/02/2012, valida fino al 31/12/2015, con la quale è stata rilasciata a Grandi Salumifici Italiani s.p.a. (C.F. 02654810361) la variante sostanziale alla concessione per la derivazione di acqua sotterranea ad uso industriale in comune di Modena mediante 3 pozzi ubicati nel foglio 258 mappale 139 e nel Foglio 264 mappale 59 N.C.T. Comune di Modena presso l'insediamento di proprietà della ditta richiedente, con portata massima d'esercizio pari a 20 litri/sec e per un quantitativo massimo prelevabile annuo di mc. 330.000;

Viste:

- la domanda di rinnovo della sopra citata concessione, acquisita a protocollo n° PG/2015/208825 del 31/05/2015, da parte della ditta, presentata entro i termini validi per cui, nelle more del rilascio del provvedimento, la medesima ha potuto continuare a esercitare legittimamente il prelievo;

- la comunicazione di cambio di denominazione della Regione Sociale della ditta concessionaria, pervenuto in data 21/04/2023 prot. PG/2023/70368, da parte di Salumifici Granterre S.p.A., con identico Codice Fiscale;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 27 del Regolamento Regionale 41/2001 le domande di rinnovo non sono soggette a pubblicazione né condizionate al parere dell'Autorità di Bacino ex art. 7 c.2 RD 1775/33 e che l'Amministrazione ha facoltà di condizionare l'esercizio della concessione ad ulteriori prescrizioni attraverso la redazione di un nuovo disciplinare;

Viste:

- la D.G.R. 1195/2016 avente oggetto "Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica", che introduce, tra l'altro, l'applicazione del "metodo ERA" di cui alla Deliberazione del Comitato Interistituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po n° 8/2015 e ss.mm.;

- la D.G.R. n. 2293/2021 "Terzo ciclo di Pianificazione 2022-2027: Presa d'atto degli elaborati costituenti il contributo della Regione Emilia-Romagna ai fini del riesame dei Piani Di Gestione Distrettuali 2021-2027 dei Distretti Idrografici del Fiume Po e dell'Appennino Centrale";

- La Delibera del Comitato Interistituzionale Permanente dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po n° 4/2021 relativa alla adozione del III° ciclo del Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po per il ciclo sessennale di pianificazione 2021 -

2027, i cui contenuti, assieme agli elaborati allegati alla DGR 2293/2021, risultano necessari all'espletamento delle valutazioni di cui alla sopra richiamata DGR 1195/2016;

- il Decreto del Segretario Generale facente funzione dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po n. 94/2022 con cui sono adottate le "misure di salvaguardia" necessarie all'immediata applicazione dei contenuti dell'Aggiornamento del Piano di cui sopra, nelle more della sua approvazione definitiva;

Accertato che la derivazione è stata valutata ai sensi della D.G.R. n. 1195/2016 con il "metodo ERA", dalla cui applicazione risultano i seguenti i dati:

Codice Corpo Idrico:

- 0400ER-DQ2-CCS denominato "Conoide Tiepido - confinato superiore" (Pozzi 1,2,3)
- 2410ER-DQ2-CCI denominato "Conoide Panaro - confinato inferiore" (Pozzo 3)

Stato quantitativo: buono

Impatto: Moderato

Criticità tendenziale: Bassa

Valutazione ex - ante = **ATTRAZIONE**

pertanto l'utenza richiesta risulta compatibile con l'equilibrio del bilancio idrico e non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi definiti per il corpo idrico interessato dal prelievo;

Preso atto che l'entità del prelievo richiesto risulta essere congrua rispetto al fabbisogno necessario per l'attività produttiva esercitata nello stabilimento;

Accertato che non sono presenti alternative sostenibili all'approvvigionamento da acque sotterranee per il soddisfacimento del fabbisogno idrico dell'azienda;

Verificato che:

- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la destinazione della risorsa rientra nella tipologia d'uso "industriale", di cui alla lettera c) dell'art. 152, comma 1, della L. R. 3/1999 e s.m.i.;
- l'importo del canone corrisponde al minimo previsto per la tipologia di appartenenza;

Verificato inoltre che la Ditta concessionaria ha versato:

- tutti i canoni per le annualità pregresse;
- l'importo dovuto per l'espletamento dell'istruttoria della domanda di nuova concessione ordinaria, pari a € 87,00;
- in data 19/06/2023 € **632,28** come integrazione del deposito cauzionale;

Visti:

- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41;
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152 e s. m. i.;
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna,

approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005;

- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.) a far data dal 01.05.2016;
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art.8;
- le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 65/2015, 787/2014, n. 1781/2015 e n. 2067/2015;
- la legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1415/2016, n. 1792/2016
- il Decreto Legislativo n. 33/2013;
- la DDG 130 2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la DGR n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la DDG n. 75/2021 - come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 - di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- la DDG 108/2022 con la quale la dott.ssa Valentina Beltrame è stata nominata responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni del SAC di Modena;

Ritenuto che, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita, il rinnovo della concessione possa **essere rilasciato con scadenza al 31.12.2032**;

Dato atto che:

- come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100 del 20.07.2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE Dott. Giuseppe Bortone;

- il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è la Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro Dr.ssa Valentina Beltrame e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

- Su proposta del responsabile del procedimento, per quanto precede

Determina

a **di rilasciare**, fatti salvi i diritti dei terzi, a Salumifici Granterre S.p.A., sede legale in Strada Gherbella n. 320 (C.F. 02654810361) il rinnovo della concessione per la derivazione di acqua

pubblica sotterranea da n° 3 pozzi esistenti in comune di Modena (Mo), presso lo stabilimento del salumificio Granterre sito in Via Paganine 23, con una portata massima di 20 litri/sec. e un quantitativo massimo prelevabile di 330.000 mc/anno proc. MOPPA1699;

b di approvare il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 06/07/2023, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da osservare nell'esercizio della concessione, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche delle opere di presa;

c di stabilire che la concessione è valida fino al **31.12.2032**;

d di dare atto che, in caso di mancato pagamento dei canoni, si procederà al recupero coattivo degli stessi secondo quanto previsto dall'art. 51 della L.R. n. 22.12.2009, n. 24;

e di ricordare che tutte le derivazione afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della Direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2027. Qualora tale verifica rilevi la non congruità agli obiettivi sopracitati si dovrà procedere alla modifica delle condizioni fissate dal relativo disciplinare o alla revoca dell'atto concessorio;

f di rendere noto che i canoni, la cauzione e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia-Romagna;

g di attestare che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico di ARPAE;

h di notificare al Concessionario il duplicato informatico del presente atto tramite PEC;

i di dare atto che la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del DPR n. 131/1986 risulta inferiore a euro 200,00;

j di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si procederà alla pubblicazione sul sito web di www.arpae.it nella sezione "Amministrazione trasparente";

k di informare che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giurisdizionale amministrativa per controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ai sensi del D.Lgs. n.104/2010, art. 133 comma 1 lettera b), nonché all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda le controversie concernenti canoni ed altri corrispettivi.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni
di ARPAE Modena

Dott.ssa Valentina Beltrame

[DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE]

ARPAE

Servizio Concessioni e Autorizzazioni (S.A.C.) di Modena
Unità Demanio Acqua

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea con procedura ordinaria assentita a **SALUMIFICI GRANTERRE S.P.A.** con sede legale in Comune di Modena (MO) Strada Gherbella n° 320 - C.f. 02654810361 codice procedimento **MOPPA1699** (704/S, 994/S).

ART. 1 - QUANTITATIVO DEL PRELIEVO

Quantità di acqua derivabile:

- portata nominale massima di prelievo riferita ai tre pozzi: **20 litri/s;**
- quantitativo massimo di prelievo dell'utenza **330.000 m³/anno.**

ART. 2 - DESTINAZIONE D'USO DELL'ACQUA

L'acqua può essere utilizzata esclusivamente per l'uso industriale presso lo stabilimento del salumificio sito in Via Paganine 23 nel ciclo di lavorazione descritto nella documentazione agli atti e nell'AUA rilasciata alla ditta con DET-AMB-2016-3766 del 06/10/2016 e ss.mm.

ART. 3 - LOCALIZZAZIONE DEL PRELIEVO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE

Le opere di presa esistenti e relative caratteristiche sono riportate nella seguente tabella:

Denominazione Pozzo	Pozzo 1 (ex 706/S)	Pozzo 2 (ex 994/S)	Pozzo 3 (ex 994/S)
Dati catastali NCT Comune di MODENA	Foglio 264, Mappale 59	Foglio 264, Mappale 59	Foglio 258, Mappale 139
Coordinate UTM-RER	X: 654881 Y: 939618	X: 655025 Y: 939622	X: 654989 Y: 939818
Anno di costruzione	< 1977	< 1977	1998
Materiale colonna	Ferro	Ferro	Acciaio
Diametro	mm 260	mm 250	mm 273
Profondità	75 m	80 m	100 m
Finestrature	Non note, si presume monofalda in lente ghiaioso-sabbiosa a profondità circa -70 m	Non note, si presume monofalda in lente ghiaioso-sabbiosa a profondità circa 70 m	Plurifalda da -67 ÷ -75, -92 ÷ -95 m. da P.C.
Acquifero sfruttato	0400ER-DQ2-CCS	0400ER-DQ2-CCS	0400ER-DQ2-CCS 2410ER-DQ2-CCI
Potenza elettropompa	11,5 KW	11,5 KW	11,5 KW
Portata massima di esercizio	10,0 l/sec	10,0 l/sec	10 l/sec

ART. 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE

4.1 Il rinnovo della concessione è assentita fino al **31/12/2032**, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia.

4.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del R.R. 41/2001;

- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

ART. 5 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE

5.1 Qualora all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario **presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza.**

5.2 Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione dovrà darne comunicazione a questo Servizio prima della scadenza della stessa. In questo caso, per quanto riguarda gli adempimenti necessari, vale quanto indicato all'art. 8, punto 6 del presente disciplinare.

ART. 6 - CANONE DELLA CONCESSIONE

6.1 Il canone calcolato all'annualità in corso (2023) è pari ad € 2.441,08.

6.2 Per gli anni successivi, il concessionario è tenuto a corrispondere il canone **entro il 31 marzo** di ogni anno, adeguato con la percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, a meno che i canoni non vengano rivisti con deliberazione della Giunta Regionale.

6.3 Il Concessionario è tenuto al pagamento del canone annuo anche se non può o non vuole fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

6.4 La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.

6.5 Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare.

ART. 7 - DEPOSITO CAUZIONALE

7.1 L'importo della cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, è pari ad € 2.441,08 (importo canone annuale la vigente normativa regionale); per la pratica MOPPA1699 di cui al presente Atto risultano versati da Grandi Salumifici Italiani spa € 1.808,8 in data 30/03/2006 pertanto il deposito cauzionale deve essere integrato con un versamento di € 632,28;

7.2 Alla cessazione definitiva, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito dietro domanda scritta oppure può essere incamerato per accertata morosità.

ART. 8 - OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

8.1 Cartello identificativo

Il concessionario è obbligato ad apporre mediante adesivo sull'opera di presa, o nelle sue immediate prossimità, il codice QR che rimanda al cartello identificativo della derivazione.

Il codice verrà fornito unitamente alla determinazione di concessione.

L'adesivo deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione.

8.2 Dispositivo di misurazione

- Il concessionario dovrà installare, se non ancora presenti, idonei misuratori dei quantitativi prelevati in metri cubi .
- Il concessionario dovrà comunicare entro il 31 gennaio di ogni anno il quantitativo di acqua prelevato in metri cubi alle seguenti Amministrazioni:
 - ARPAE - SAC di Modena PEC aoomo@cert.arpa.emr.it
 - REGIONE EMILIA-ROMAGNA - Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, aria e Agenti Fisici PEC ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it
 - AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME PO PEC protocollo@postacert.adbpo.it

Il concessionario è tenuto inoltre a :

- mantenere in efficienza la strumentazione tecnica installata;
- consentire al personale addetto al controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;
- comunicare tempestivamente, anche per vie brevi, a questo Servizio concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione ed i tempi previsti per il ripristino.

8.3 Variazioni

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo, ivi compresa la sostituzione e/o il posizionamento della pompa e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta al Servizio concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso del Servizio, dà luogo a decadenza della concessione.

Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata al Servizio concedente.

8.4 Stato delle opere

Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento del loro mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risultino innocue ai terzi.

E' fatto assoluto divieto di utilizzare il pozzo per scarico di liquami o di altre sostanze. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi.

8.5 Sospensioni del prelievo

Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato il divieto di derivare acqua.

8.6 Cessazione dell'utenza (Titolo III del R.R. n. 41/2001)

Le opere di derivazione non possono essere abbandonate senza aver provveduto alla loro disattivazione a regola d'arte.

Nei casi di decadenza, revoca, rinuncia o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, la ditta titolare è tenuta a comunicare al S.A.C. di Modena la cessazione d'uso del/dei pozzo/i entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche

affinché la chiusura non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero con il ripristino dei luoghi allo stato originale.

Questo Servizio può consentire il mantenimento dei pozzi, su richiesta del concessionario, qualora :

1. sia garantito il non utilizzo del pozzo attraverso la rimozione della pompa di emungimento dell'acqua;
2. l'imbocco sia chiuso mediante l'apposizione di tamponi localizzati, controllabili dal Servizio ARPAE competente;
3. sussistano motivate argomentazioni di opportunità di successivo impiego dell'opera previo ottenimento di nuova concessione.

8.7 Sub-concessione

E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

ART. 9 - VERIFICA DI CONGRUITA' AGLI OBIETTIVI DI QUALITA' PER TUTTI I CORPI IDRICI

9.1 La derivazione in argomento, afferente al corpo idrico di cui trattasi, individuato ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, sarà soggetta a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, come disposto dalla D.G.R. n. 1195/2016.

9.2 Qualora tale verifica dovesse rilevare la non congruità agli obiettivi sopra citati, si procederà alla modifica delle condizioni fissate nel presente disciplinare e/o alla revoca della concessione, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

ART. 10 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

Firma per accettazione

[SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE
IN DATA 06/07/2023 - ASSUNTO
AGLI ATTI CON PG/2023/118186]

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.